Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 121 del 27 maggio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 105

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Determinazioni relative al piano di edilizia economica e popolare 2MI211 - Cascina Caimera nell'ambito del vincolo paesistico afferente l'area dei Navigli Grande e Pavese in comune di Milano. (Deliberazione n. 24911).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Determinazioni conseguenti all'attività svolta dalla commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali nell'ambito del vincolo paesistico relativo ai Navigli Grande e Pavese. (Deliberazione n. 24912).

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997. — *Determinazioni relative al piano di edilizia economica e popolare 2MI211 - Cascina Caimera nell'ambito del vincolo paesistico afferente l'area dei Navigli Grande e Pavese in comune di Milano.* (Deliberazione n. 24911) .... *Pag.* 5

ALLEGATI

Commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali:

Verbale n. 2 del 6 novembre 1995 .... » 9

Verbale n. 3 del 22 novembre 1995 .... » 13

Verbale n. 12 del 30 luglio 1996 .... » 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997. — *Determinazioni conseguenti all'attività svolta della commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali nell'ambito del vincolo paesistico relativo ai Navigli Grande e Pavese.* (Deliberazione n. 24912) .... *Pag.* 25

ALLEGATO - Commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali - Verbale n. 12 del 30 luglio 1996 .... » 29

Schede di valutazione delle osservazioni presentate .... » 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Determinazioni relative al piano di edilizia economica e popolare 2MI211 - Cascina Caimera nell'ambito del vincolo paesistico afferente l'area dei Navigli Grande e Pavese in comune di Milano. (Deliberazione n. 24911).

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e n. V/66796 dell'11 aprile 1995 ha approvato, ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge regionale n. 57 del 27 maggio 1985, il vincolo paesistico afferente l'area dei Navigli Grande e Pavese, in comune di Milano, così come delimitata nella planimetria allegata alle citate deliberazioni;

Rilevato che con le deliberazioni sopra citate la Giunta regionale ha altresì approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, i criteri di gestione del vincolo stesso «da rispettarsi ai fini della protezione degli interessi paesistici in relazione al bene medisimo», avvalendosi al riguardo delle proposte formulate dalla Commissione provinciale di Milano per le bellezze naturali, così come modificate ed integrate in accoglimento delle osservazioni pervenute;

Rilevato altresì che, conformemente all'orientamento della giurisprudenza amministrativa, «il sacrificio dello *jus aedificandi* imposto al proprietario di un suolo dal vincolo paesistico, emanato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 non può essere totale, e non preclude, quindi, all'interessato di esercitare il proprio diritto secondo una diversa prospettazione architettonica e ambientale che risulti aderente ai limiti legali ed alle esigenze connesse alla tutela dei valori protetti» (Cons. di Stato, sez. VI, dec. n. 978 del 24 ottobre 1980);

Riscontrato che la strumentazione urbanistica vigente in comune di Milano attribuisce alle aree, inserite all'interno dell'ambito vincolato dei Navigli, destinazione edificatoria residenziale, prevedendo un comparto di edilizia economica e popolare (lotto 2MI211 - Cascina Caimera), nonché diversi ambiti di recupero, i cui piani attuativi risultavano peraltro già elaborati, a cura della stessa Amministrazione comunale di Milano, al momento di entrata in vigore del vincolo paesistico;

Verificato, in particolare, che gli interventi edilizi previsti nel lotto 2MI211 - Cascina Caimera -, oltre ad essere conformi alla strumentazione urbanistica vigente in comune di Milano, risultano beneficiari di un finanziamento regionale, peraltro attribuito in epoca precedente alla data di apposizione del vincolo paesistico;

Dato atto che «il vincolo paesistico imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 non impedisce che le aree vincolate vengano incluse in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, poiché tale vincolo non determina l'assoluta inedificabilità, ma soltanto l'esigenza che i singoli interventi di trasformazione riportino il preventivo nullaosta dell'autorità preposta alla tutela delle bellezze naturali» (Cons. di Stato, sez. VI, dec. n. 299 del 25 marzo 1980);

Ricordato che avverso le sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale di approvazione del vincolo n. V/62221 del 30 ottobre 1994 e n. V/66796 dell'11 aprile 1995 l'Associazione ambientalista Italia Nostra ha interposto ricorso al T.A.R. (rubricato al N.R.G. 2571/95), con contestuale richiesta di sospensione, accolta in data 26 luglio 1995, che ha conseguentemente comportato l'impossibilità di procedere al rilascio delle autorizzazioni paesistiche, preliminari all'esercizio dell'attività edilizia;

Rilevato altresì che, pochi giorni prima dell'ordinanza di sospensiva del T.A.R. e, precisamente, in data 18 luglio 1995, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, su conforme richiesta della Sovraintendenza ai Beni Culturali di Milano, aveva peraltro proceduto all'annullamento delle autorizzazioni paesistiche, relative al comparto di Edilizia Economica e Popolare Cascina Caimera, rilasciate dalla Regione in vigenza dei criteri di gestione del vincolo;

Rilevato che la regione Lombardia, a seguito della situazione di stallo creatasi e tenuto conto delle richieste di chiarimenti, formulate dai soggetti attuatori, in ordine ai criteri da seguire nella predisposizione dei piani attuativi, ha ritenuto opportuno attivare la Commissione Provinciale di Milano per le Bellezze Naturali, organismo consultivo del quale è membro di diritto anche il Sovraintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici;

Dato atto che la Commissione ha iniziato i propri lavori in data 23 ottobre 1995, e che gli stessi proseguiti con l'esame dei piani attuativi afferenti l'ambito vincolato, così come sinteticamente riepilogato nel verbale conclusivo del 30 luglio 1996 nei seguenti termini: «In particolare sono stati presi in esame il piano attuativo *ex lege* 167 nell'area della Cascina Caimera e i Piani attuativi Deneb, Immobiliare Monte Rosa, Centro Storico, Morivione, Ronchetto sul Naviglio e altri» e che tale esame «ha evidenziato la necessità di apportare alcune specificazioni alla normativa contenuta nei criteri del vincolo»;

Dato atto altresì che il planivolumetrico afferente gli interventi di edilizia economica e popolare, da effettuarsi nel comparto Cascina Caimera - 2MI211 - è stato oggetto di un primo esame nel corso della seduta n. 2 del 6 novembre 1995 (cfr. verbale n. 2 della commissione), dove l'organo consultivo in questione, in via unanime, ha espresso il proprio parere favorevole all'edificazione prospettata «con le seguenti condizioni: *a)* che il planivolumetrico venga integrato da un progetto di sistemazione delle aree a verde, che dovrà essere orientato al mantenimento del cono ottico e di sistemazione al contorno dell'edificato con alberature e spazi liberi; *b)* che in relazione alla progettazione del verde venga compiuto un ulteriore sforzo per tentare di migliorare l'assetto distributivo dei fabbricati, anche perché le tipologie adottate sono diversificate in tre blocchi non collegati da un disegno urbano riconoscibile»;

Rilevato, sempre con riferimento agli interventi di E.R.P. da realizzarsi nel lotto Cascina Caimera, che la Commissione Provinciale in questione si è ulteriormente espressa, in via unamine, nella seduta del 22 novembre 1995 (cfr. verbale n. 3), in tal modo determinandosi: «La Commissione quindi procede prima di tutto a dare una valutazione sugli ulteriori elementi fornitegli, relativi all'intervento Cascina Caimera, che si sintetizza nel seguente modo: *a)* va bene la soluzione del verde prospettata nell'elaborato redatto dallo studio degli architetti (...)» all'uopo incaricati; «*b)* accettabile risulta la soluzione planivolumetrica ivi rappresentata a condizione che l'accesso ciclabile indicato sull'Alzaia del Naviglio Pavese venga posizionato a confine con il quartiere Torretta»;

Atteso che i lavori della Commissione, complessivamente considerati, sono stati puntualizzati, in via definitiva, nel verbale del 30 luglio 1996, che con specifico riferimento agli interventi di E.R.P. del comparto Caimera, così espressamente dispone: «per favorire l'insediamento del Piano *ex lege* 167 sull'area Cascina Caimera si è proceduto a suggerire (ottenendo nuove soluzioni adesive: 1) una distribuzione planivolumetrica dei fabbricati più compatta, che permettesse di rientrare negli ambiti già riservati alla edificazione nelle planimetrie del vincolo; 2) un intervento di consistente rilievo nella progettazione delle aree verdi esterne all'iniziativa e di quelle interne al comparto edificato. Il progetto rielaborato ed infine approvato prevede la costituzione di tre aree boscate su tre lati del comparto edificato. La sistemazione degli alberi e la loro qualità botanica sono state studiate da un noto esperto di progettazione del verde nelle loro peculiarità intrinseche, colorazioni, forme e distribuzioni, con il proposito di fornire una precisa e corretta riqualificazione paesistica rientrante nei canoni del vincolo»;

Ritenuto dunque opportuno recepire, mediante l'assunzione di un formale provvedimento deliberativo, le determinazioni assunte, nei termini sopra esposti, dalla Commissione Provinciale, integrando e specificando, conseguentemente, i criteri di gestione del vincolo, contenuti nelle precedenti deliberazione della Giunta regionale n. V/66621 del 30 dicembre 1994 e n. VI/1497/39 dell'11 aprile 1995, anche in ragione della considerazione, evidenziata dalla stessa Commissione Provinciale (cfr. verbale 30 luglio 1996), ossia quella di «evitare che un'interpretazione rigida e letterale della normativa vanificasse i presupposti stessi che avevano indotto la stesura dei criteri»;

Rilevato altresì che, durante il corso dei lavori della Commissione Provinciale, il Consiglio di Stato, con propria ordinanza n. 1301/95 ha peraltro annullato l'ordinanza di sospensiva assunta dal T.A.R. Lombardia, con ciò riattribuendo validità ed efficacia alle sopra citate deliberazioni regionali;

Atteso inoltre che la celere definizione dell'iter procedimentale prodromico alla concreta attivazione degli interventi di edilizia economica e popolare del lotto Caimera si pone come indilazionabile e urgente, dato che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. VI/20609 del 15 novembre 1996, ha individuato la data del 31 marzo 1997 come termine per l'inizio dei lavori oggetto di finanziamento pubblico;

Viste le istanze del 24 dicembre 1996 e del 31 gennaio 1997, presentate ai mandatari dei soggetti attuatori degli interventi nel lotto in questione, con le quali è stata chiesta sia, l'approvazione degli interventi *de quibus* mediante lo strumento dell'accordo di programma, di cui all'art. 27 della legge 142/90 e legge regionale 14/93, al fine di contestualizzare, in un unico momento decisionale, le determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, nonché l'assunzione di uno «specifico atto deliberativo» per il lotto Caimera, dato il «rilevante carattere sociale che l'iniziativa riveste»;

Visto l'art. 11 della legge n. 247/1974 che detta disposizioni acceleratorie dei procedimenti aventi ad oggetto interventi di edilizia residenziale fruenti di finanziamento pubblico, nonché l'art. 2, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il ricorso allo strumento dell'accordo di programma per gli interventi finanziati ma non attivati nei termini legislativamente previsti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, punto *a)* del D.lgs n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del D.lgs n. 479/1993, la presente deliberazione è soggetta a controllo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge.

Delibera:

1) di prendere atto e di recepire le determinazioni e le valutazioni tecnico paesistiche assunte dalla Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Milano, all'uopo assumendo come propri i contenuti del verbale conclusivo del 30 luglio 1996, nonché quelli evidenziati nei citati verbali del 6 novembre 1995 e del 22 novembre 1995, che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

2) di accogliere, conseguentemente, l'attivazione dell'iter procedimentale, così come richiesto dagli operatori con le note del 24 dicembre 1996 e del 30 gennaio 1997, data la funzione sociale connessa interventi, oggetto di finanziamento pubblico;

3) di dare mandato congiunto all'Assessore all'Urbanistica e Territorio e all'Assessore ai Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale ad assumere gli ulteriori, successivi provvedimenti, sottesi all'effettivo inizio degli interventi, oggetto di finanziamento pubblico.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI MILANO PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI

VERBALE N. 2 DEL 6 NOVEMBRE 1995

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno 6 del mese di novembre alle ore 15,30, si è riunita in una sala del Settore all'Urbanistica e al Territorio, Regione Lombardia, la Commissione Provinciale di Milano per la Tutela della Bellezze Naturali.

L'ordine del giorno è il seguente:

1) esame progetto CIMEP relativo al P.Z. - Cascina Caimera.

2) Varie ed eventuali.

sono presenti alla riunione:

Il Dirigente del Servizio BB.AA con D.P.G.R. n. 65330 del 26.09.95. Arch. Antonio Corradi	Presidente delegato
Arch. Lucia Gremmo	Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
Arch. Alberto Ferruzzi	Esperto
Dott. Ezio Antonini	Esperto
Arch. Giovanni Praderio	Esperto
Ing. Giovanni Bosisio	Esperto

Sono presenti senza diritto di voto i Sigg. S. Ripedi e L. Cascitelli in rappresentanza del Comune di Milano, i Sigg. A. Defendi e I. Granate, in rappresentanza del CIMEP, invitati dal Comune di Milano.

Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Lina Di Nocco, funzionario del Servizio Beni Ambientali.

Verificata la regolarità della convocazione dei membri della Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,40.

I rappresentanti del Comune di Milano, illustrano la cartografia e la documentazione richiesta dalla Commissione nella seduta del 27 ottobre u.s.

In particolare l'Arch. Corradi invita gli stessi a riferire sull'elaborato di sezione trasversale richiesto, con evidenziato il Naviglio, il sedime attuale e il rilevato dell'autostrada.

Forniti i chiarimenti e le delucidazioni i funzionari comunali e i rappresentanti del CIMEP vengono invitati ad uscire dall'aula per permettere alla Commissione di discutere ed esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto in esame.

Dopo attenta discussione e valutazione degli elementi conoscitivi in possesso della Commissione, la stessa all'unanimità esprime quanto segue.

Premesso che la Commissione tiene conto nell'esaminare il presente progetto della circostanza che si tratta di un piano di edilizia residenziale pubblico e come tale, oggetto di un'attenzione particolare anche ai sensi di quanto prevede la Legge Regionale n. 57/85 art. 2, si esamina il nuovo progetto planivolumetrico presentato dagli uffici comunali e dal CIMEP, constatando:

che lo stesso ha riportato la quasi totalità della volumetria in un ambito accettabile, in quanto consente il cono visuale nei confronti dell'edificio della Chiesa Rossa, avvicinando gli edifici stessi al Quartiere Torretta. Inoltre la stessa viabilità di accesso al quartiere è stata semplificata ed è mantenuta del tutto indipendente dall'Alzaia del Naviglio e la stessa viene mantenuta nelle sue attuali caratteristiche e sezioni.

Infine il planivolumetrico (integrato dalle dichiarazioni dei funzionari comunali presenti) mantiene la fascia a verde fra l'Alzaia e le nuove costruzioni, alla quota attualmente esistente, permettendo così di conservare il carattere e la destinazione del Naviglio come opera di ingegneria idraulica.

In conclusione si esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) che il planivolumetrico venga integrato da un progetto di sistemazione delle aree a verde, che dovrà essere orientato al mantenimento del cono ottico e di sistemazione al contorno dell'edificato con alberature e spazi liberi;

b) che in relazione alla progettazione del verde venga compiuto un ulteriore sforzo per tentare di migliorare l'assetto distributivo dei fabbricati, anche perchè le tipologie adottate sono diversificati in tre blocchi tra loro non collegati da un disegno urbano riconoscibile.

Alle ore 18.15, dopo aver fissato la data del nuovo incontro per il 22.11.95, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: CORRADI

Il segretario: DI NOCCO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI MILANO PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI

VERBALE N. 3 DEL 22 NOVEMBRE 1995

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 15.30, si è riunita in una sala del Settore Urbanistica e Territorio, Regione Lombardia, la Commissione Provinciale di Milano per la Tutela delle Bellezze Naturali.

L'ordine del giorno è il seguente:

1) Piano di recupero via Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, via Gola, via Pichi della Soc. Monterosa.

2) Piano di recupero della Cooperativa Edilizia Centro Storico.

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione:

Il Dirigente del Servizio BB.AA. con D.P.G.R. n. 65330 del 26.9.95 Arch. Antonio Corradi	Presidente Delegato
Arch. Lucia Gremmo	Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici
Dott.ssa Ceresa Mori	Soprintendente ai Beni Archeologici
Arch.Alberto Ferruzzi	Esperto
Dott. Ezio Antonini	Esperto
Arch. Giovanni Praderio	Esperto
Ing. Giovanni Bosisio	Esperto

Sono presenti senza diritto di voto i sigg. S. Ripedi, P. Simonetti e L. Cascitelli in rappresentanza del Comune di Milano.

Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Lina Di Nocco, funzionario del Servizio Beni Ambientali.

Verificata la regolarità della convocazione dei membri della Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 9,45.
Prima di introdurre gli argomenti all'o.d.g. informa la Commissione che il Consiglio di Stato, in data 17.11.95, ha annullato la sospensiva del TAR della delibera di G.R. relativa all'approvazione definitiva del vincolo Naviglio Grande e Pavese n.62221 del 30.12.1994 integrata con deliberazione di G.R. n.66796 dell'11.4.95.

Egli chiarisce anche come questo non incida sul proseguimento dei lavori della Commissione stessa.

Passa quindi ad illustrare le modifiche apportate al P.Z. Cascina Caimera alla luce di quanto emerso dalla seduta del 6 novembre u.s..

L'Arch. Gremmo chiede di avere chiarimenti di tipo procedurale generale, prima di entrare nel dettaglio del progetto.

In particolare chiede quale sia l'orientamento giuridico mediante il quale si devono esaminare i progetti.

La Soprintendenza, finchè non sarà chiarito l'iter di applicazione dei criteri di gestione del vincolo pensa di mandare tutto in decorrenza termini, salvo casi abnormi che verranno esaminati ai sensi dell'art, 7 legge 1497/39.

L'Arch. Corradi informa che dopo l'esame da parte della Commissione di tutti quei progetti oggetto di osservazioni accolte con la soprindicata delibera di G.R. 62221/94, la Regione ha intenzione di predisporre una nuova delibera modificativa ed integrativa dell'altra così da risolvere tutti i dubbi fin qua emersi.

La necessità di una nuova delibera viene auspicata anche dai rappresentanti del Comune di Milano.

A tale proposito l'arch. Ferruzzi si augura che quanto riportato nella futura delibera venga inserita in una variante di P.R.G. del Comune.

A questo punto l'Arch. Corradi consiglia di far entrare i rappresentanti della Società Monterosa perchè illustrino il progetto di recupero sito fra via Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, via Gola e via Pichi.

L'arch. Cacciadominioni prende la parola alle ore 10,50 e con l'ausilio di documenti cartografici espone il progetto.

Alle ore 11,00 escono i rappresentanti della Società Monterosa ed entrano quelli della Cooperativa Centro Storico.

In questo caso illustra l'intervento l'architetto Pacini.

Terminata l'illustrazione anche quest'ultimo insieme ai suoi collaboratori si allontana dall'aula.

La Commissione quindi procede prima di tutto a dare una valutazione sugli ulteriori elementi fornitigli, relativi all'intervento Cascina Caimera, che si sintetizza nel modo seguente:

- va bene la soluzione del verde prospettata nell'elaborato redatto dallo studio degli Architetti Balzari Berroni, Curani Balzari e Simone Bay.

- Accettabile risulta la soluzione planivolumetrica ivi rappresentata, a condizione che l'accesso ciclabile indicato sull'Alzaia del Naviglio pavese, venga posizionato a confine con il Quartiere Torretta.

Si passa ad esaminare il Piano di recupero via Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, via Gola, via Pichi.

Dopo attento esame i componenti la Commissione, con l'astensione dell'arch. Praderio, esprimono il seguente parere:

- l'intervento è inserito in una vasta area accidentalmente ricavata in un grande isolato edificato in più epoche, per cui l'ambito di intervento non si caratterizza per una pecularietà urbana ma per la casualità del suo perimetro.
  L'edificazione infatti segue il perimetro dei confini, cercando di ricreare un ambiente gradevole per le viste interne.
  Il conseguimento del proposito di coprire i confini ha portato ad edifici di varia altezza, superando i venti metri in aderenza dei frontespizi sul Naviglio e sulla via Gola.
  Conseguentemente a questi assunti si richiede che venga limitata all'aderenza al costruito l'edificazione in altezza e sia ampliato il tessuto dei corpi bassi anche creando una trama di corti interne purchè di limitate dimensioni.
  Dovrà essere comunque evitata la previsione di corpi in altezza che non risultino giustificati dall'esistenza dei frontespizi come la torre centrale, di sette piani e l'edificio di otto piani sull'Alzaia del Naviglio Pavese arretrata rispetto a quello di pura copertura del frontespizio.
  L'edificazione sulla via Gola dovrà essere limitata in altezza al raggiungimento della gronda degli edifici esistenti.

Allo ore 13,40 il Presidente dichiara terminata la riunione e prima di congedare la Commissione concorda la data della prossima seduta che è fissata per il giorno 30.11.95, ore 11,15.

Il presidente: Corradi

Il segretario: Di Nocco

Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali

Verbale n.12 del 30 luglio 1996

L'anno millenovecentonovantasei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 9.15, si è riunita in una sala del Settore Urbanistica e Territorio, Regione Lombardia, la Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali.

L'ordine del giorno, concordato con i componenti della Commissione nella seduta del giorno 15 luglio u.s. e comunicato all'Avv. Antonini è il seguente:

1) determinazioni a seguito dell'incontro con il rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato avvenuta il 28.05.96;

Sono presenti alla riunione:

Il Dirigente del Servizio BB.AA Arch. Antonio Corradi	Presidente delegato con D.P.G.R. n.65330 del 26.09.95
Arch. Giovanni Praderio	Esperto
Arch. Alberto Ferruzzi	Esperto
Avv. Ezio Antonini	Esperto
Ing. Giovanni Bosisio	Esperto

E' presente senza diritto di voto l'Arch. L. Cascitelli in rappresentanza del Comune di Milano.

Svolge le funzioni di segretario il Presidente delegato.

Verificata la regolarità della convocazione dei membri della Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.30.

In relazione al I° punto dell'ordine del giorno, l'Arch. Ferruzzi procede ad illustrare la proposta di documento predisposta dall'Avv. Antonini ed integrata dallo stesso Ferruzzi, relativa alle determinazioni conseguenti all'incontro del 28.05.96 della Commissione con il rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'integrazione delle norme e dei criteri allegati al vincolo, al fine di evitare che interpretazioni rigide e letterali della normativa vanifichino i presupposti stessi che avevano ispirato la stesura dei criteri.

La proposta di documento è la seguente:

1 - Sono stati sottoposti alla Commissione alcuni piani attuativi che insistono in aree comprese nell'ambito in Comune di Milano, fra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, vincolato con deliberazioni n.3 del 28 aprile 1993 e n.3 del 15 febbraio 1994 dalla Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali e approvato definitivamente con delibera della Giunta Regionale del 30 Dicembre 1994, n.V/62221. In particolare sono stati presi in esame il piano ex lege 167 nell'area della cascina Caimera e i piani attuativi Deneb, Imm. Monte Rosa, Centro Storico, Morivione, Ronchetto sul Naviglio ed altri,

L'esame approfondito di tali piani - che ha talvolta condotto ad una profonda rielaborazione dei piani stessi - ha evidenziato la necessità di apportare alcune specificazioni alla normativa contenuta nei criteri del vincolo. Ciò per evitare che un'interpretazione rigida e letterale della normativa vanificasse i presupposti stessi che avevano indotto la stesura dei criteri. Il vincolo ha infatti ragione d'essere solo se la tutela dei valori protetti trova la capacità di realizzarsi sul territorio attraverso opere corrette in grado di dare giusta forma ed assetto al paesaggio.

I valori protetti si presentano, per l'articolata espansione edilizia e i caratteri sociali della zona presa in esame, complessi. Essi sviluppano una rete di relazioni ed equilibri fra i diversi elementi paesistici che gli elaborati cartografici ed i criteri proposti evidenziano chiaramente nel loro insieme e nelle singole parti, ma che solo la capacità progettuale può interpretare nelle relazioni intrinseche fra i diversi elementi o gruppi di questi, presi in esame caso per caso.

L'applicazione della normativa necessita quindi, rispetto alle iniziative edilizie contenute nei piani attuativi che insistono in aree comprese nell'ambito vincolato, di specificazioni che permettano il raggiungimento di un risultato finale accettabile.

Si sottolinea in particolare che i piani attuativi (a differenza degli interventi puntuali oggetto di concessione o autorizzazione edilizia) hanno carattere urbanistico, costituendo l'approfondimento in dettaglio di previsioni del P.R.G.: essi pertanto vanno esaminati anche in vista del risultato complessivo e non solo nei particolari dell'intervento progettato, in vista della miglior tutela dei valori protetti.

Come è noto, la proposta di vincolo è stata accompagnata dalla elaborazione di rilievi e descrizioni dello stato di fatto molto analitica e puntuale: indicando per tutto

l'ambito considerato non solo gli orientamenti per la stesura dei piani attuativi, ma anche norme e criteri di maggior dettaglio per la tutela delle aree a verde nonché per la conservazione e la valorizzazione del tessuto edificato.

Si tratta quindi di dare una lettura interpretativa alla normativa che consenta di recuperare i valori da tutelare senza mortificare la costruzione di un nuovo paesaggio. Lo scopo è quello di assicurare una trama territoriale della memoria dei luoghi non con un'operazione di restauro "scenografico" che riporti il paesaggio ad uno stato preesistente, ma con un'azione progettuale che, conservando le più significative persistenze morfologiche, sia in grado di sviluppare opere e situazioni nuove ben integrate con l'esistente.

L'antica tipologia morfologica nei rapporti fra costruito e aree verdi può però svilupparsi e ridefinirsi nell'area anche mediante l'acquisizione di più moderne presenze edilizie nel territorio.

Si è verificato il caso di alcune soluzioni di progetto che sono apparse tali da assicurare insieme un assetto urbanistico migliorativo ed una accettabile tutela dei valori protetti.

Queste soluzioni, pur risultando in sintonia con gli obiettivi e l'ispirazione stessa del vincolo, trovano nel confronto con alcune singole disposizioni della normativa elementi di conflittualità.

Si tratta dunque - sempre nell'esame dei piani attuativi - di valutare caso per caso affrontando con senso di realtà la specifica situazione, così da poter consentire la realizzazione di progetti che nella verifica appaiono rispondere alle peculiarità intrinseche del vincolo e dei suoi motivi ispiratori, evitando che le proposte progettuali siano mortificate da una rigida applicazione di alcuni divieti puntuali.

Quanto esposto concerne in modo particolare la tutela delle aree verdi: con specifico riferimento a quelle contrassegnate con la lettera C) (verde incolto) per il quale è già prescritta nel vincolo "la progettazione e la manutenzione del verde".

Nel vincolo rientrano in questa casistica quegli spazi che rappresentano sia una articolazione tipologica degli edifici a cortile collocati all'interno del tessuto edificato, sia la sopravvivenza della campagna che circondava Milano, nei casi in cui non ricalcano le fasce di rispetto lungo i canali o la ferrovia.

Il vincolo si propone quale fine preminente quello di offrire opportunità di progettazione, salvaguardando un assetto tipologico generale che può anche essere ricostruito con forme non identiche alle preesistenti, ma sempre nel rispetto delle tipologie caratterizzanti e qualificanti paesaggisticamente l'antica memoria dell'area.

Nell'esame delle varie iniziative, sovente ci è stato documentato come tali aree comprendano - come d'altra parte è chiaramente indicato anche nella legenda della proposta di vincolo, a conferma dell'esattezza degli originali rilievi - vegetazione spontanea e pertinenze abbandonate.

La rigida applicazione della normativa in questo caso avrebbe come conseguenza il contraddire le motivazioni stesse che hanno informato la stesura del vincolo, impedendo una progettazione migliorativa.

Come si è già detto infatti, i motivi ispiratori del vincolo mirano più ancora ad una conservazione rigorosamente integrale, ad una riqualificazione. La presenza di pertinenze abbandonate, o di aree di vegetazione spontanea che hanno perso la loro originaria identità, sono in realtà in attesa di proposte progettuali concrete in grado di riqualificarle e ridisegnarle, anche con presenze nuove che però siano in grado di suggerire o riproporre le antiche tipologie dell'area.

In sintesi: i criteri generali del vincolo che informano la normativa, hanno in nuce i parametri che inducono a tutelare integralmente il verde solo se questo si presenta qualificato, mentre per il verde derelitto o spontaneo (verde C) si prevede ed anzi si auspica, un intervento progettuale migliorativo.

In tali casi, la Commissione è del parere che - qualora l'intervento di riqualificazione sia esteso ad un ambito significativo a scala urbana (attraverso un piano attuativo) la tutela del verde C possa essere considerata nel suo significato di insieme e non rigidamente secondo l'esatto perimetro cartografico: nel senso che nella progettazione debba essere assicurata una quantità complessiva di verde rispettosa delle tipologie prima elencate in grado di testimoniare l'antico assetto morfologico dell'area.

La progettazione dovrà riferirsi, per quel che concerne la quantità e la distribuzione del verde, alle tipologie del passato, fermo restando che caso per caso andrà fatta una specifica valutazione della quantità totale del verde, delle distribuzioni esistenti e delle modificazioni introdotte da ciascun singolo intervento.

A titolo d'esempio, per favorire l'inserimento del piano ex lege 167 sull'area della Cascina Caimera si è proceduto a suggerire (ottenendo nuove soluzioni progettuali adesive):

1) una distribuzione planivolumetrica dei fabbricati più compatta che permettesse di rientrare negli ambiti già riservati alla edificazione dalle planimetrie del vincolo;

2) un intervento di consistente rilievo nella progettazione delle grandi aree verdi esterne all'iniziativa e di quelle interne al comparto edificato.

Il progetto rielaborato e infine approvato prevede la costituzione di aree boscate su tre lati del comparto edificato. La sistemazione degli alberi e la loro qualità botanica sono state studiate da un noto esperto di progettazione del verde nelle loro peculiarità intrinseche: altezze, colorazioni, forme e distribuzioni, col proposito di offrire una precisa e corretta riqualificazione paesistica rientrante nei canoni del vincolo.

2.- Un altro argomento spesso esaminato è quello degli edifici contrassegnati con la lettera B: si tratta di edifici d'epoca, il cui valore tuttavia è costituito prevalentemente dall'inserimento nel contesto ambientale, mancando invece pregi intrinseci. In questo caso la normativa di vincolo prevede quale unico intervento il restauro.

Tale criterio si è palesato in alcune occasioni già oggi inapplicabile, in quanto dall'epoca della rilevazione degli edifici spesso si sono ulteriormente degradati. Lo stesso si è verificato nel caso di alcuni edifici di tipo A che, pur dotati originariamente di alcuni caratteri di maggior pregio, si trovano ora in condizioni di fatiscenza non recuperabile. Si propone anche in questo caso di consentire, nell'ambito dei piani attuativi, una maggiore libertà per la Commissione di valutare l'intervento edilizio più idoneo, allo scopo di garantire il più corretto inserimento ambientale senza penalizzare inutilmente l'intervento e vanificare lo scopo precipuo del vincolo stesso.

Analoghe considerazioni valgono per gli edifici C), con le seguenti precisazioni: la normativa di vincolo (che ammette per tali edifici interventi sino alla ristrutturazione edilizia), è evidentemente dettata per gli interventi singoli.

In sede di piano attuativo, potrà essere ammessa per gli edifici C) anche la ristrutturazione urbanistica, al fine di favorire una maggiore libertà e qualità della progettazione d'insieme.

3.- Un terzo argomento è dato dall'art. 3 lettera d) delle "norme e criteri". In base a tale paragrafo, le altezze delle nuove costruzioni "non possono superare quelle dell'edificio della cortina perimetrale più qualificato secondo gli elenchi e le classificazioni allegate alle presenti norme".

Come è noto infatti l'area dei navigli è caratterizzata in molti punti da una edilizia non omogenea, nella quale accanto a preesistenze più antiche sorgono edifici più recenti, frutto della notevole espansione edilizia degli anni '30 e del secondo dopoguerra. In tale situazione, applicandosi rigidamente la disposizione in esame, si giungerebbe al risultato di impedire altezze superiori agli edifici "più qualificati" e quindi più antichi, spesso non superiore a 1 o 2 piani: con la conseguenza negativa ad esempio di non poter mascherare i frontespizi nudi, dando una logica continuità alle cortine.

Pertanto anche in questo caso si propone di consentire una maggiore flessibilità, prevedendo che le altezze delle nuove costruzioni non possano essere superiori agli edifici più vicini della cortina perimetrale, anche qui secondo regole di buona composizione architettonica e di corretto inserimento ambientale.

4.- Il quarto argomento è quello dei parcheggi.

Come è ben precisato nei criteri del vincolo, il tessuto urbano dell'area vincolata è di particolare delicatezza, per cui gli interventi di riqualificazione debbono tendere a privilegiare i percorsi pedonali ed alla eliminazione della presenza anche visiva delle automobili.

Questo obiettivo comporta la necessità di dotazione di ampi parcheggi sotterranei sia di natura privata che pubblica: e che peraltro si ritiene opportuno collocare almeno prevalentemente sotto gli spazi edificati, evitando nei limiti del possibile l'uso in sotterraneo delle aree a verde, che ne verrebbero compromesse.

D'altra parte è anche da sconsigliare (come si è riscontrato in più di una proposta di piano particolareggiato) la previsione di parcheggi misti pubblico-privato, qualora essi abbiano spazi a parcheggio pubblico insufficienti per assicurare una facile e corretta gestione, e di fatto non accessibili.

Occorre pertanto promuovere la concentrazione dei parcheggi pubblici privilegiando:

a) la loro collocazione al di sotto di spazi pubblici esistenti non destinati a verde (quali vie, piazze, parcheggi in superficie);

b) l'utilizzo dei contributi di urbanizzazione per la realizzazione unitaria di strutture di parcheggio anche da parte di più piani attuativi congiunti.

c) la collocazione dei parcheggi privati in sotterraneo avvenga nei limiti del possibile sotto il sedime costruito; e comunque in modo da compromettere al minimo indispensabile le aree verdi.

Terminata la lettura del documento ed allontanato dalla sala l'Arch. Cascitelli che non fa parte della Commissione.

VISTI gli art. 1 e 2 della legge 29 giugno 1939 n.1497;
VISTI gli art. 9 e 10 del regolamento di attuazione della legge 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940 n.1357;
VISTI gli art. 1, 2 e 7 della legge regionale 27 maggio 1985; n.57 e successive modificazioni;

Condiviso il documento sopraesposto

la COMMISSIONE

ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

Ad integrazione delle norme e dei criteri allegati al vincolo ex L.1497/39 proposto con deliberazione n.3 del 28 aprile 1993 dalla Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali sul tratto dei Navigli Grande e Pavese in Comune di Milano, e approvati con deliberazione n.3 del 15 febbraio 1994 dalla predetta Commissione e definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione n.V/62221 del 30 dicembre 1994, quanto segue:

Nell'esame dei piani attuativi interessanti l'area vincolata, ed ove richiesto dalla esigenza di assicurare al piano un migliore assetto urbanistico ed una migliore tutela dei valori:

A) la tutela del verde C (incolto) per il quale è prescritta "la progettazione e la manutenzione del "verde" deve essere assicurata nella progettazione in modo da riqualificare l'esistente; in tal senso essa può non coincidere con l'intero perimetro cartografico ma svilupparsi in modo più libero (senza evidentemente dar luogo a riduzioni significative). La progettazione si atterrà agli antichi assetti morfologici in modo da riprodurre rapporti, anche se in forme nuove, tra edifici e spazi a verde analoghi a quelli che hanno qualificato il disegno del tessuto urbano della zona e che è necessario salvaguardare.

B) per i fabbricanti tutelati con le lettere A) e B) è consentito di valutare l'intervento più idoneo, anche diverso dal restauro, allo scopo di garantire il più corretto inserimento ambientale.

C) Per i fabbricanti tutelati con la lettera C), nei piani attuativi è ammessa a giudizio della Commissione anche la ristrutturazione urbanistica.

D) Con riferimento all'art. 3 lett.d) Norme e criteri, le altezze delle nuove costruzioni non potranno essere superiori agli edifici più vicini della cortina perimetrale, ove tale altezza sia necessaria per assicurare la migliore composizione architettonica e un corretto inserimento ambientale.

Inoltre, con riferimento agli "Orientementi per la stesura dei piani attuativi" si raccomanda particolare attenzione alla previsione dei parcheggi sia pubblici che privati sotterranei, necessari per eliminare la presenza anche visiva delle automobili quantomento nelle aree di maggiore impatto ambientale.

I parcheggi dovranno esser collocati in via prioritaria sotto il sedime fabbricato. Per i parcheggi pubblici nei limiti del possibile, dovrà essere curata la concentrazione degli stessi, allo scopo di garantire una maggiore efficienza di gestione: anche unificando le risorse con l'utilizzo unitario dei contributi di urbanizzazione afferenti più piani attuativi.

Il presidente: CORRADI

97A3508

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Determinazioni conseguenti all'attività svolta della commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali nell'ambito del vincolo paesistico relativo ai Navigli Grande e Pavese. (Deliberazione n. 24912).

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e n. V/66796 dell'11 aprile 1995 ha approvato, ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge regionale n. 57 del 27 maggio 1985, il vincolo paesistico afferente l'area dei Navigli Grande e Pavese, in comune di Milano, così come delimitata nella planimetria allegata alle citate deliberazioni;

Rilevato che con le deliberazioni sopra citate la Giunta Regionale ha altresì approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, i criteri di gestione del vincolo stesso «da rispettarsi ai fini della protezione degli interessi paesistici in relazione al bene medesimo», avvalendosi al riguardo delle proposte formulate dalla Commissione provinciale di Milano per le bellezze naturali, così come modificate ed integrate in accoglimento delle osservazioni pervenute;

Riscontrato, in particolare, che le proposte della Commissione Provinciale non sono state ritenute accoglibili con riferimento a n. 14 posizioni, prevalentemente coincidenti con piani urbanistici esecutivi elaborati dal Comune di Milano;

Rilevato, infatti, che le osservazioni pervenute avevano evidenziato che l'applicazione dei criteri di gestione proposti dalla Commissione, da una parte, impediva di attuare il miglioramento urbanistico, edilizio e ambientale di ambiti molto degradati previsti dal Piano di Zona e dai Piani di recupero già approvati dal Comune, alcuni dei quali, peraltro, assistiti da finanziamenti pubblici; dall'altra imponeva su queste aree ingiustificati vincoli di conservazione su edifici, cortine o presunti spazi a verde, privi di particolare pregio ambientale;

Constatato che avverso le sopra citate deliberazioni l'Associazione Italia Nostra ha interposto ricorso avanti il T.A.R. Lombardia, rubricato al N.R.G. 2571/95, con contestuale richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, peraltro accolta dal T.A.R. con propria ordinanza del 26 luglio 1995;

Constatato altresì che avverso tale ordinanza è stato presentato appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 1301/95 del 17 novembre 1995, ha annullato la sopra richiamata determinazione del T.A.R. Lombardia, con ciò riattribuendo validità ed efficacia alle deliberazioni regionali sopra citate;

Verificato inoltre che il Ministero dei Beni Culturali, su proposta della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Milano, con provvedimento del 28 luglio 1995, ha annullato i nulla osta ambientali, rilasciati dalla regione Lombardia, sulla base di criteri di gestione approvati, relativi agli edifici previsti nel Piano di Zona in località Cascina Caimera;

Riscontrato che avverso il decreto ministeriale di annullamento gli operatori interessati hanno presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, tutt'ora pendente;

Preso atto che, con istanza del 18 settembre 1995, la Società Monterosa s.r.l., proprietaria del complesso immobiliare compreso fra le Vie Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, Gola e Picchi, al fine di eliminare la situazione di oggettiva incertezza determinatasi a seguito dell'ordinanza cautelare del T.A.R. n. 2146/95 e dei provvedimenti ministeriali di annullamento dei nulla osta ambientali rilasciati dalla Regione, ha chiesto a quest'ultima, a modifica ed integrazione delle deliberazioni V/62221 del 30 dicembre 1994 e V/66796 dell'11 aprile 1995 di imposizione del vincolo, di sottoporre a riesame le osservazioni e le specifiche richieste in esse formulate dai vari interessati e, conseguentemente, di approvare nuovi criteri di gestione del vincolo per le zone oggetto delle osservazioni, analiticamente e specificamente modificati in coerenza con le decisioni assunte in merito alle osservazioni;

Dato atto che, conseguentemente, il servizio Beni ambientali della regione, anche a seguito di ulteriori richieste formulate dagli altri operatori del comparto, volte ad ottenere chiarimenti in ordine ai criteri da adottare nella elaborazione di proposte di variante a detti piani espressamente consentite dalla delibera V/62221 del 30 dicembre 1994 di imposizione del vincolo, ha ritenuto di avvalersi al riguardo dell'apporto consultivo della Commissione provinciale di Milano per le Bellezze naturali, organismo del quale è membro di diritto anche il Sovraintendente ai Beni ambientali e architettonici ed ai lavori della quale è invitato a partecipare anche un rappresentante del comune di Milano;

Riscontrato dunque che si è in tal modo avviata una intensa attività istruttoria presso il Servizio beni ambientali che ha portato:

a) ad integrare, con valutazioni puntuali circa l'interesse paesistico ambientale, l'esame delle osservazioni formulate dagli interessati. Tali valutazioni sono riportate nella scheda che si allega *sub* 1) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) ad esaminare, con l'ausilio della richiamata Commissione provinciale le memorie e le richieste di variante degli strumenti urbanistici esecutivi presentate dagli operatori;

Riscontrato, nell'ambito dei lavori della Commissione, è emersa l'opportunità di formulare, con riferimento ad alcuni Piani attuativi, specifici orientamenti per la stesura degli stessi, ed in particolare:

1. nel corso delle sedute del 23 ottobre 1995, del 6 novembre 1995 e del 22 novembre 1995, la Commissione ha esaminato le proposte di variante al Piano di zona della località Cascina Caimera, presentate per superare le perplessità avanzate dal Ministero dei beni culturali e ambientali nel sopra citato provvedimento di annullamento del 28 luglio 1995. L'istruttoria si è conclusa evidenziando i seguenti orientamenti per la stesura del Piano attuativo: «la dislocazione dei volumi previsti dal P.R.G. di Milano deve consentire la formazione di una area a verde tra il nuovo insediamento e la cartiera Binda, consentendo, altresì, un cono visuale nei confronti dell'edificio della Chiesa Rossa, avvicinando in nuovi edifici al Quartiere Torretta. Gli edifici non dovranno superare i 7 piani, più un piano rialzato, per i corpi a torre; 5 piani, più piano rialzato, per gli edifici prospettanti il Naviglio; 6 piani piu silos più pilotis per i corpi di fabbrica retrostanti. La viabilità di accesso al quartiere va mantenuta del tutto indipendente dall'Alzaia Naviglio da conservarsi nelle sue attuali caratteristiche e sezioni. Deve essere conservata la fascia a verde tra l'Alzaia e le nuove costruzioni alla quota attualmente esistente, permettendo così di conservare il carattere e la destinazione del Naviglio come opere di ingegneria idraulica. La sistemazione delle aree a verde dovrà essere orientata al mantenimento del cono visuale;

2. nel corso delle sedute del 22 novembre 1995, del 30 novembre 1995, dell'8 gennaio 1995 e del 29 gennaio 1996 la Commissione ha esaminato la proposta di variante al Piano di recupero dell'ambito delimitato dalle vie Gola, Picchi, Magolfa e Alzaia Naviglio Pavese formulata dalla società Monterosa. L'istruttoria si è conclusa evidenziando i seguenti orientamenti per la stesura del piano attuativo: «la dislocazione dei volumi previsti dal P.R.G. di Milano deve consentire la realizzazione di un ampio spazio a verde all'interno dell'isolato, che metta in collegamento pedonale tra loro le vie Alzaia, Gola, Picchi e Magolfa, nonché il formarsi di cortine edilizie lungo la via Gola (max 6 piani fuori terra) e la via Picchi (max 5 piani fuori terra) che completino l'edificazione, eliminando i frontespizi nudi esistenti. Lungo la via Alzaia l'edificazione (max 9 piani fuori terra) dovrà concentrarsi a confine ed in aderenza agli edifici esistenti, onde eliminare i frontespizi nudi e consentire la formazione di un ampio prosetto sul Naviglio dello spazio a verde interno e la conservazione ed il recupero dei resti di un caratteristico fabbricato rurale (denominato ex Fornace); lungo la via Magolfa dovrà essere conservata, con recupero, la esistente, omonima, Cascina e la nuova edificazione in fregio non potrà superare i due piani fuori terra per raccordarsi con la richiamata Cascina. I corpi di fabbrica all'interno dell'isolato non potranno superare l'altezza di metri 18;

3. nel corso delle sedute del 22 novembre 1995, del 30 novembre 1995, del 14 dicembre 1995, dell'8 gennaio 1996, del 22 gennaio 1996 e del 29 gennaio 1996 la Commissione ha esaminato i Piani di Recupero che interessano gli ambiti delimitati dalle vie Gola, Pichi e Magolfa, nonché dalle via Magolfa e Argelati, rispettivamente della Soc. Cooperativa Edilizia Centro Storico e della Soc. Immobiliare Madonna di Morivione, il cui esame è apparso opportuno effettuarsi in contestualità affacciandosi entrambi sullo stesso tratto di via Magolfa. L'istruttoria si è conclusa evidenziando i seguenti orientamenti per la stesura dei richiamati Piani attuativi:

a) per quanto riguarda l'ambito di proprietà della Coop. Centro Storico: dovrà essere prevista la formazione di una corte aperta verso la via Pichi, con edificazioni che non superino i 3 piani fuori terra; dovrà essere prevista la pedonalizzazione della via Magolfa con mantenimento della roggia ivi esistente e l'edificazione in fregio alla stessa dovrà avvenire con fabbricati che non superino i 3 piani fuori terra; lungo il confine con la proprietà pubblica verso la piazza Arcole dovrà essere prevista la formazione di uno spazio a verde, con conseguente arretramento dal confine dei corpi di fabbrica interni che non potranno superare i 4 piani a filo cortina; lungo la via Gola dovrà essere prevista l'edificazione con massimo di 4 piani a filo strada, in continuità con gli edifici esistenti, ai quali dovrà addossarsi, risolvendo i frontespizi nudi;

b) per quanto riguarda l'ambito di proprietà della Soc. Madonna di Morivione: «dovrà essere mantenuta, con recupero, l'edificazione esistente lungo la via Argelati, sul prospetto nord, della roggia; sul lato sud dovrà essere completata la cortina con una nuova edificazione con corpo di fabbrica non superiore a 3 piani fuori terra, oltre al sottotetto mansardato; lungo la via Magolfa, che dovrà essere in buona parte pedonalizzata, potranno essere realizzate nuove edificazioni con corpi di fabbrica non superiori a 2 o 3 piani, mentre dovrà essere conservato e recuperato il fabbricato esistente; dovrà inoltre essere recuperato uno spazio a verde pedonale di consistenza significativa all'interno dell'isolato, avente funzione di collegamento fra la via Magolfa e la via Argelati: i corpi di fabbrica interni, prospettanti su tale spazio a verde dovranno avere prospetti ed altezze articolati di 2, 3 e 4 piani massimo, oltre ai sottotetti mansardati. Sulla via Fusetti potrà attestarsi un nuovo fabbricato che dovrà avere altezza massima di 4 piani;

Rilevato che, a conclusione dell'istruttoria esperita, la Commissione oltre agli orientamenti specifici formulati nei casi sopra indicati, nella seduta del 30 luglio 1996 ha ritenuto di elaborare proposte di criteri di gestione del vincolo valide per i casi in cui gli interventi di trasformazione degli immobili, ricadenti nell'ambito del Vincolo dei Navigli, vengano attuati mediante strumenti di pianificazione attuativa;

Ritenuto opportuno assumere formalmente un provvedimento integrativo delle proprie precedenti determinazioni, di cui alle deliberazioni n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e n. VI/66796 dell'11 aprile 1995 sopra richiamate, contenente sia le puntuali controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati nella fase di pubblicazione

della proposta del vincolo, sia il formale recepimento degli orientamenti assunti per la stesura dei sopra richiamati Piani Attuativi, unitamente ai criteri di gestione del vincolo, formulati dalla Commissione nei casi in cui le operazioni di trasformazione vengano operate a mezzo di piani urbanistici attuativi;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, lett. *a)* del D.lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 479/1993, la presente deliberazione è soggetta a controllo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di integrare le proprie determinazioni sulle osservazioni contenute nella propria deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994, con le specifiche e puntuali deduzioni riportate nelle schede che si allegano sub doc. 1 alla presente deliberazione, che integra, conseguentemente, i criteri di gestione del vincolo.

2. Di approvare gli orientamenti per la stesura dei Piani attuativi indicati in premessa, con i contenuti ivi riprodotti, che integrano e specificano i criteri di gestione del vincolo.

3. Di approvare gli indirizzi interpretativi proposti dalla Commissione Provinciale di Milano per la Tutela delle Bellezze Naturali, così come riportati nel verbale riassuntivo dei lavori della Commissione stessa del 30 luglio 1996, che si allega alla presente deliberazione, sub doc. 2, come parte integrante e sostanziale.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

ALLEGATO

Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali

Verbale n.12 del 30 luglio 1996

L'anno millenovecentonovantasei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 9.15, si è riunita in una sala del Settore Urbanistica e Territorio, Regione Lombardia, la Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali.

L'ordine del giorno, concordato con i componenti della Commissione nella seduta del giorno 15 luglio u.s. e comunicato all'Avv. Antonini è il seguente:

1) determinazioni a seguito dell'incontro con il rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato avvenuta il 28.05.96;

Sono presenti alla riunione:

Il Dirigente del Servizio BB.AA Arch. Antonio Corradi	Presidente delegato con D.P.G.R. n.65330 del 26.09.95
Arch. Giovanni Praderio	Esperto
Arch. Alberto Ferruzzi	Esperto
Avv. Ezio Antonini	Esperto
Ing. Giovanni Bosisio	Esperto

E' presente senza diritto di voto l'Arch. L. Cascitelli in rappresentanza del Comune di Milano.

Svolge le funzioni di segretario il Presidente delegato.

Verificata la regolarità della convocazione dei membri della Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.30.

In relazione al I° punto dell'ordine del giorno, l'Arch. Ferruzzi procede ad illustrare la proposta di documento predisposta dall'Avv. Antonini ed integrata dallo stesso Ferruzzi, relativa alle determinazioni conseguenti all'incontro del 28.05.96 della Commissione con il rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'integrazione delle norme e dei criteri allegati al vincolo, al fine di evitare che interpretazioni rigide e letterali della normativa vanifichino i presupposti stessi che avevano ispirato la stesura dei criteri

La proposta di documento è la seguente:

1 - Sono stati sottoposti alla Commissione alcuni piani attuativi che insistono in aree comprese nell'ambito in Comune di Milano, fra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, vincolato con deliberazioni n.3 del 28 aprile 1993 e n.3 del 15 febbraio 1994 dalla Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali e approvato definitivamente con delibera della Giunta Regionale del 30 Dicembre 1994, n.V/62221. In particolare sono stati presi in esame il piano ex lege 167 nell'area della cascina Caimera e i piani attuativi Deneb, Imm. Monte Rosa, Centro Storico, Morivione, Ronchetto sul Naviglio ed altri.

L'esame approfondito di tali piani - che ha talvolta condotto ad una profonda rielaborazione dei piani stessi - ha evidenziato la necessità di apportare alcune specificazioni alla normativa contenuta nei criteri del vincolo. Ciò per evitare che un'interpretazione rigida e letterale della normativa vanificasse i presupposti stessi che avevano indotto la stesura dei criteri. Il vincolo ha infatti ragione d'essere solo se la tutela dei valori protetti trova la capacità di realizzarsi sul territorio attraverso opere corrette in grado di dare giusta forma ed assetto al paesaggio.

I valori protetti si presentano, per l'articolata espansione edilizia e i caratteri sociali della zona presa in esame, complessi. Essi sviluppano una rete di relazioni ed equilibri fra i diversi elementi paesistici che gli elaborati cartografici ed i criteri proposti evidenziano chiaramente nel loro insieme e nelle singole parti, ma che solo la capacità progettuale può interpretare nelle relazioni intrinseche fra i diversi elementi o gruppi di questi, presi in esame caso per caso.

L'applicazione della normativa necessita quindi, rispetto alle iniziative edilizie contenute nei piani attuativi che insistono in aree comprese nell'ambito vincolato, di specificazioni che permettano il raggiungimento di un risultato finale accettabile.

Si sottolinea in particolare che i piani attuativi (a differenza degli interventi puntuali oggetto di concessione o autorizzazione edilizia) hanno carattere urbanistico, costituendo l'approfondimento in dettaglio di previsioni del P.R.G.: essi pertanto vanno esaminati anche in vista del risultato complessivo e non solo nei particolari dell'intervento progettato, in vista della miglior tutela dei valori protetti.

Come è noto, la proposta di vincolo è stata accompagnata dalla elaborazione di rilievi e descrizioni dello stato di fatto molto analitica e puntuale: indicando per tutto

l'ambito considerato non solo gli orientamenti per la stesura dei piani attuativi, ma anche norme e criteri di maggior dettaglio per la tutela delle aree a verde nonché per la conservazione e la valorizzazione del tessuto edificato.

Si tratta quindi di dare una lettura interpretativa alla normativa che consenta di recuperare i valori da tutelare senza mortificare la costruzione di un nuovo paesaggio. Lo scopo è quello di assicurare una trama territoriale della memoria dei luoghi non con un'operazione di restauro "scenografico" che riporti il paesaggio ad uno stato preesistente, ma con un'azione progettuale che, conservando le più significative persistenze morfologiche, sia in grado di sviluppare opere e situazioni nuove ben integrate con l'esistente.

L'antica tipologia morfologica nei rapporti fra costruito e aree verdi può però svilupparsi e ridefinirsi nell'area anche mediante l'acquisizione di più moderne presenze edilizie nel territorio.

Si è verificato il caso di alcune soluzioni di progetto che sono apparse tali da assicurare insieme un assetto urbanistico migliorativo ed una accettabile tutela dei valori protetti.

Queste soluzioni, pur risultando in sintonia con gli obiettivi e l'ispirazione stessa del vincolo, trovano nel confronto con alcune singole disposizioni della normativa elementi di conflittualità.

Si tratta dunque - sempre nell'esame dei piani attuativi - di valutare caso per caso affrontando con senso di realtà la specifica situazione, così da poter consentire la realizzazione di progetti che nella verifica appaiono rispondere alle peculiarità intrinseche del vincolo e dei suoi motivi ispiratori, evitando che le proposte progettuali siano mortificate da una rigida applicazione di alcuni divieti puntuali.

Quanto esposto concerne in modo particolare la tutela delle aree verdi: con specifico riferimento a quelle contrassegnate con la lettera C) (verde incolto) per il quale è già prescritta nel vincolo "la progettazione e la manutenzione del verde".

Nel vincolo rientrano in questa casistica quegli spazi che rappresentano sia una articolazione tipologica degli edifici a cortile collocati all'interno del tessuto edificato, sia la sopravvivenza della campagna che circondava Milano, nei casi in cui non ricalcano le fasce di rispetto lungo i canali o la ferrovia.

Il vincolo si propone quale fine preminente quello di offrire opportunità di progettazione, salvaguardando un assetto tipologico generale che può anche essere ricostruito con forme non identiche alle preesistenti, ma sempre nel rispetto delle tipologie caratterizzanti e qualificanti paesaggisticamente l'antica memoria dell'area.

Nell'esame delle varie iniziative, sovente ci è stato documentato come tali aree comprendano - come d'altra parte è chiaramente indicato anche nella legenda della proposta di vincolo, a conferma dell'esattezza degli originali rilievi - vegetazione spontanea e pertinenze abbandonate.

La rigida applicazione della normativa in questo caso avrebbe come conseguenza il contraddire le motivazioni stesse che hanno informato la stesura del vincolo, impedendo una progettazione migliorativa.

Come si è già detto infatti, i motivi ispiratori del vincolo mirano più ancora ad una conservazione rigorosamente integrale, ad una riqualificazione. La presenza di pertinenze abbandonate, o di aree di vegetazione spontanea che hanno perso la loro originaria identità, sono in realtà in attesa di proposte progettuali concrete in grado di riqualificarle e ridisegnarle, anche con presenze nuove che però siano in grado di suggerire o riproporre le antiche tipologie dell'area.

In sintesi: i criteri generali del vincolo che informano la normativa, hanno in nuce i parametri che inducono a tutelare integralmente il verde solo se questo si presenta qualificato, mentre per il verde derelitto o spontaneo (verde C) si prevede ed anzi si auspica, un intervento progettuale migliorativo.

In tali casi, la Commissione è del parere che - qualora l'intervento di riqualificazione sia esteso ad un ambito significativo a scala urbana (attraverso un piano attuativo) la tutela del verde C possa essere considerata nel suo significato di insieme e non rigidamente secondo l'esatto perimetro cartografico: nel senso che nella progettazione debba essere assicurata una quantità complessiva di verde rispettosa delle tipologie prima elencate in grado di testimoniare l'antico assetto morfologico dell'area.

La progettazione dovrà riferirsi, per quel che concerne la quantità e la distribuzione del verde, alle tipologie del passato, fermo restando che caso per caso andrà fatta una specifica valutazione della quantità totale del verde, delle distribuzioni esistenti e delle modificazioni introdotte da ciascun singolo intervento.

A titolo d'esempio, per favorire l'inserimento del piano ex lege 167 sull'area della Cascina Caimera si è proceduto a suggerire (ottenendo nuove soluzioni progettuali adesive):

1) una distribuzione planivolumetrica dei fabbricati più compatta che permettesse di rientrare negli ambiti già riservati alla edificazione dalle planimetrie del vincolo;

2) un intervento di consistente rilievo nella progettazione delle grandi aree verdi esterne all'iniziativa e di quelle interne al comparto edificato.
Il progetto rielaborato e infine approvato prevede la costituzione di aree boscate su tre lati del comparto edificato. La sistemazione degli alberi e la loro qualità botanica sono state studiate da un noto esperto di progettazione del verde nelle loro peculiarità intrinseche: altezze, colorazioni, forme e distribuzioni, col proposito di offrire una precisa e corretta riqualificazione paesistica rientrante nei canoni del vincolo.

2.- Un altro argomento spesso esaminato è quello degli edifici contrassegnati con la lettera B: si tratta di edifici d'epoca, il cui valore tuttavia è costituito prevalentemente dall'inserimento nel contesto ambientale, mancando invece pregi intrinseci. In questo caso la normativa di vincolo prevede quale unico intervento il restauro.

Tale criterio si è palesato in alcune occasioni già oggi inapplicabile, in quanto dall'epoca della rilevazione degli edifici spesso si sono ulteriormente degradati. Lo stesso si è verificato nel caso di alcuni edifici di tipo A che, pur dotati originariamente di alcuni caratteri di maggior pregio, si trovano ora in condizioni di fatiscenza non recuperabile. Si propone anche in questo caso di consentire, nell'ambito dei piani attuativi, una maggiore libertà per la Commissione di valutare l'intervento edilizio più idoneo, allo scopo di garantire il più corretto inserimento ambientale senza penalizzare inutilmente l'intervento e vanificare lo scopo precipuo del vincolo stesso.

Analoghe considerazioni valgono per gli edifici C), con le seguenti precisazioni: la normativa di vincolo (che ammette per tali edifici interventi sino alla ristrutturazione edilizia), è evidentemente dettata per gli interventi singoli.

In sede di piano attuativo, potrà essere ammessa per gli edifici C) anche la ristrutturazione urbanistica, al fine di favorire una maggiore libertà e qualità della progettazione d'insieme.

3.- Un terzo argomento è dato dall'art. 3 lettera d) delle "norme e criteri". In base a tale paragrafo, le altezze delle nuove costruzioni "non possono superare quelle dell'edificio della cortina perimetrale più qualificato secondo gli elenchi e le classificazioni allegate alle presenti norme".

Come è noto infatti l'area dei navigli è caratterizzata in molti punti da una edilizia non omogenea, nella quale accanto a preesistenze più antiche sorgono edifici più recenti, frutto della notevole espansione edilizia degli anni '30 e del secondo dopoguerra. In tale situazione, applicandosi rigidamente la disposizione in esame, si giungerebbe al risultato di impedire altezze superiori agli edifici "più qualificati" e quindi più antichi, spesso non superiore a 1 o 2 piani: con la conseguenza negativa ad esempio di non poter mascherare i frontespizi nudi, dando una logica continuità alle cortine.

Pertanto anche in questo caso si propone di consentire una maggiore flessibilità, prevedendo che le altezze delle nuove costruzioni non possano essere superiori agli edifici più vicini della cortina perimetrale, anche qui secondo regole di buona composizione architettonica e di corretto inserimento ambientale.

4.- Il quarto argomento è quello dei parcheggi.

Come è ben precisato nei criteri del vincolo, il tessuto urbano dell'area vincolata è di particolare delicatezza, per cui gli interventi di riqualificazione debbono tendere a privilegiare i percorsi pedonali ed alla eliminazione della presenza anche visiva delle automobili.

Questo obiettivo comporta la necessità di dotazione di ampi parcheggi sotterranei sia di natura privata che pubblica: e che peraltro si ritiene opportuno collocare almeno prevalentemente sotto gli spazi edificati, evitando nei limiti del possibile l'uso in sotterraneo delle aree a verde, che ne verrebbero compromesse.

D'altra parte è anche da sconsigliare (come si è riscontrato in più di una proposta di piano particolareggiato) la previsione di parcheggi misti pubblico-privato, qualora essi abbiano spazi a parcheggio pubblico insufficienti per assicurare una facile e corretta gestione, e di fatto non accessibili.

Occorre pertanto promuovere la concentrazione dei parcheggi pubblici privilegiando:

a) la loro collocazione al di sotto di spazi pubblici esistenti non destinati a verde (quali vie, piazze, parcheggi in superficie);

b) l'utilizzo dei contributi di urbanizzazione per la realizzazione unitaria di strutture di parcheggio anche da parte di più piani attuativi congiunti.

c) la collocazione dei parcheggi privati in sotterraneo avvenga nei limiti del possibile sotto il sedime costruito; e comunque in modo da compromettere al minimo indispensabile le aree verdi.

Terminata la lettura del documento ed allontanato dalla sala l'Arch. Cascitelli che non fa parte della Commissione.

VISTI gli art. 1 e 2 della legge 29 giugno 1939 n.1497;
VISTI gli art. 9 e 10 del regolamento di attuazione della legge 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940 n.1357;
VISTI gli art. 1, 2 e 7 della legge regionale 27 maggio 1985; n.57 e successive modificazioni;

Condiviso il documento sopraesposto

la COMMISSIONE

ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

Ad integrazione delle norme e dei criteri allegati al vincolo ex L.1497/39 proposto con deliberazione n.3 del 28 aprile 1993 dalla Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali sul tratto dei Navigli Grande e Pavese in Comune di Milano, e approvati con deliberazione n.3 del 15 febbraio 1994 dalla predetta Commissione. e definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione n.V/62221 del 30 dicembre 1994, quanto segue:

Nell'esame dei piani attuativi interessanti l'area vincolata, ed ove richiesto dalla esigenza di assicurare al piano un migliore assetto urbanistico ed una migliore tutela dei valori:

A) la tutela del verde C (incolto) per il quale è prescritta "la progettazione e la manutenzione del "verde" deve essere assicurata nella progettazione in modo da riqualificare l'esistente; in tal senso essa può non coincidere con l'intero perimetro cartografico ma svilupparsi in modo più libero (senza evidentemente dar luogo a riduzioni significative). La progettazione si atterrà agli antichi assetti morfologici in modo da riprodurre rapporti, anche se in forme nuove, tra edifici e spazi a verde analoghi a quelli che hanno qualificato il disegno del tessuto urbano della zona e che è necessario salvaguardare.

B) per i fabbricanti tutelati con le lettere A) e B) è consentito di valutare l'intervento più idoneo, anche diverso dal restauro, allo scopo di garantire il più corretto inserimento ambientale.

C) Per i fabbricanti tutelati con la lettera C), nei piani attuativi è ammessa a giudizio della Commissione anche la ristrutturazione urbanistica.

D) Con riferimento all'art. 3 lett.d) Norme e criteri, le altezze delle nuove costruzioni non potranno essere superiori agli edifici più vicini della cortina perimetrale, ove tale altezza sia necessaria per assicurare la migliore composizione architettonica e un corretto inserimento ambientale.

Inoltre, con riferimento agli "Orientementi per la stesura dei piani attuativi" si raccomanda particolare attenzione alla previsione dei parcheggi sia pubblici che privati sotterranei, necessari per eliminare la presenza anche visiva delle automobili quantomento nelle aree di maggiore impatto ambientale.

I parcheggi dovranno esser collocati in via prioritaria sotto il sedime fabbricato. Per i parcheggi pubblici nei limiti del possibile, dovrà essere curata la concentrazione degli stessi, allo scopo di garantire una maggiore efficienza di gestione: anche unificando le risorse con l'utilizzo unitario dei contributi di urbanizzazione afferenti più piani attuativi.

Il presidente: CORRADI.

VINCOLO EX LEGE 1497/39
SUL TRATTO DEL NAVIGLIO GRANDE E PARERE
IN COMUNE DI MILANO
SERVIZIO BENI AMBIENTALI

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Soc. Decorum S.r.l. prot. n. 37367 del 26.7.1994	Trattasi di stabile in Via Vigevano 18- L'osservante contesta la classificazione di tipo "B" riportata nei criteri e chiede che l'edificio venga classficato di tipo "D".	L'osservazione può essere accolta, in quanto il fabbricato in questione non ha le caratteristiche di tipo B

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Soc. Monterosa s.r.l. Prot. n.44760 del 15.09.1994	Trattasi di ambito tra le Vie Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, Via Gola e Pichi, interessato da un P.R. approvato dal Commissario Prefettizio in data 22.04.1993. Piano che prevede la ristrutturazione urbanistica ed edilizia degli immobili esistenti caratterizzati da un grave stato di degrado. L'osservante eccepisce sulla classificazione di alcuni immobili che i criteri definiscono di tipo "A" e precisamente - il magazzino di un piano di Via Magolfa dovrebbe essere classificato di tipo "E"; - il piccolo edificio a pianta quadrata posto a ridosso del cortile della Cascina Magolfa dovrebbe essere classificato di tipo "E"; - la tettoia nell'Alzaia Naviglio Pavese civ. 18 dovrebbe essere classificata di tipo "E"; - la casetta a due piani di Via Gola al civ 8 ed il magazzino di un piano al civ. 10 non hanno le caratterisctiche di edifici di tipo "A", come il prospetto di Via Gola dell'Alzaia e Via Pichi non può essere considerato di tipo "B", dovrebbe essere tolto il vincolo di mantenimento che impedirebbe di ricomporre un profilo altimetrico adeguato e di dare effettiva continuità alle facciate Inoltre le aree a verde dovrebbero essere riconsiderate. L'osservante inoltre eccepisce sull'obbligo per l'intera area di predisposizione di piano attuativo.	L'osservazione può essere accolta nel senso che il P.R. approvato ha unicamente valore procedurale, mentre le aree relative continuano ad essere soggette integralmente a vincolo e pertanto i progetti edilizi dovranno essere assoggettati a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art.7 della L.1497/39. Si rileva comunque che le osservazioni puntuali dedotte dalla proprietà con riferimento ai singoli edifici, zone verdi, altezze dei fabbricati, ad una verifica in fatto sono risultate fondate non esistendo i pregi ambienatli che giustifichino il mantenimento dei vincoli. Si rinvia comunque ai nuovi criteri di orientamento per l'elaborazione di un nuovo assetto planivolumetrico della zona.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
.DIAFIN S.p.a. Prot. n. 59024 del 27.12.1993	Trattasi di ambito in Via Alzaia Naviglio Grande n. 114/116. Il Comune ha rilasciato concessione edilizia in sanatoria (n. 384 del 20.9.1988) a seguito domanda di condono edilizio.	L'osservazione non dà luogo a provvedere in quanto la diversa classificazione richiesta dell'area potrà essere presa in considerazione solo a seguito di una eventuale revisione totale dalle classificazioni attribuite dai criteri.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
VANDELLI -RUGGERI ed altri prot. n. 44882 del 16.9.1994	Trattasi dell'ambito denominato " CASCINA CAIMERA". .Gli osservanti chiedono che venga eliminato il vincolo imposto dai criteri dell'altezza massima nonchè di localizzazione delle aree a verde. Evidenziamo che l'intervento è finanziato dalla Regione, è compreso in un piano CIMEP approvato e la progettazione esecutiva è completata.	L'osservazione può essere accolta nel senso che il piano CIMEP approvato ha unicamente valore procedurale mentre le aree relative continuano ad essere soggette integralmente a vincolo e pertanto i progetti edilizi dovranno essere assoggettati a preventivo nulla-osta a' sensi dell'art. 7 della legge 1497/39. Si rinvia comunque ai nuovi criteri di orientamento per l'elaborazione di un nuovo assetto planivolumetrico della zona.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Impresa OTTAVA S.p.a. prot. n. 44847 del 15.9.1994	Trattasi di ambito in Corso San Gottardo, 36. L'ambito è compreso nel PIR "ARENA TICINESE" , approvato a' sensi dalla L.R.. 22/86, della G.R. con deliberazione n. 18417/87. Il PIR prevede la demolizione degli edifici esistenti in parte disabitati e diroccati o fortemente degradati. L'osservante chiede che vengano modificati i criteri nel senso di eliminare le disposizioni in tema di ddestinazioni d'uso delle nuove costruzioni e le modalità di intervento ovvero edifici di tipo "A" con prospetto di tipo "B"	L'osservazione può essere accolta nel senso che il PIR approvato ha unicamente valore procedurale mentre le aree relative continuano ad essere soggette integralmente a vincolo e pertanto i progetti edilizi dovranno essere assoggettati a preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39. Le indicazioni di vincolo contenute nei criteri non appaiono giustificate in quanto le aree a verde non hanno di per sè alcun rilievo e quindi possono essere diversamente accorpate.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Soc. VEGA immobiliare S.r.l Prot. n. 44747 del 15.9.1994	Trattasi di ambito sito in Via Ripa Ticinese 73 e compreso tra Via Argelati, Fumagalli, Ripa ticinese e Borsanti. Ambito ricompreso in un P.R. approvato dal Comune in data 21.7.1982 n,. 644 e convenzionato.	L'osservazione può essere accolta in quanto il fabbricato di tipo A non presenta le caratteristiche di pregio tali che negiustifichino la sua conservazione. Per consverso l'intervento programmato dal Comune consente un riordino ambientale della zona eliminando il grave stato di degrado attualmente in essere.
Soc.DENEB 3000 S.r.l. prot. n. 45056 del 19.9.1994	Gli osservanti chiedono che vengano rivisti i criteri laddove indicano "verde" su di un fabbricato esistente o comunque che venga precisata la non vincolabilità della localizzazione delle aree a verde e che venga consentita la demolizione del fabbricato lungo Via Argelati classificato di tipo "A".	

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Comune di Milano deliberazione di G.M. n.3782 del 12.9.1994 Prot. n. 44829 del 15.9.1994	Trattasi di opposizione in linea generale all'apposizione del vincolo e dei relativi criteri di gestione.	L'osservazione non da luogo a provvedere in quanto non si configura quale osservazione contenente specifiche proposte di modificazioni del contenuto dei vincoli.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Residenza Anni Azzurri dei Navigli S.p.a prot. n. 44883 del 16.9.1994	Trattasi di ambito ubicato tra Via Darwin e Lecchi. La proprietà ha presentato istanza in Comune per la realizzazione di una residenza Socio-assistenziale per anziani. L'osservante chiede che l'obbligo di valorizzazione e conservazione del verde privato esistente imposto dai criteri, venga assolto anche mediante la cesione di medesima quantità di verde esistente anche in posizioni diverse.	L'osservazione può essere accolta nel senso che le aree e gli edifici relativi continuano ad essere soggette integralmente a vincolo e pertanto i progetti edilizi, redatti entro la direttiva di massima della D.g.r. 62221/94, dovranno essere assoggettati a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Carlo RANCI ORZIGOSA Prot. n. 39551 dell'8.8.1994	Trattasi di ambito sito fra le Via Ripa Ticinese 47 e Via Argelati 16 **L'osservante contesta la classificazione attribuita dai criteri ai fabbricati di proprietà ovvero tipo "A" ed " B ". Chiede che i fabbricati vengano classificati "D" e "E"**	**L'osservazione può essere accolta nel senso che i fabbricati non presentano le caratteristiche di tipo "A" e "B" che ne giustifichino la conservazione.**

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Fabris Nicolò e Fabris Orsetta prot. n. 37478 del 27.7.1994	Trattasi di ambito sito in Via Rossi L'osservante contesta la classificazione attribuita dai criteri " area a verde da mantenere e/o valorizzare nel tessuto edificato". Chiede che il vincolo venga limitato alla porzione di area già prevista dal P.R.G. e classificata quale servizio di interesse collettivo consentendo l'edificazione nella rimanente porzione del comparto	L'osservazione non da luogo a provvedere in quanto la diversa classificazione richiesta per l'area oggetto di osservazione potrà essere presa in considerazione solo a seguito di una eventuale revisione totale delle classificazioni attribuite dai criteri.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Soc. Naviglio Grande S.r.l. Prot. n. 29599 del 13.6.1994	Trattasi di ambito compreso tra Via Bordighera e Alzaia Naviglio Pavese- L'area è stata oggetto di lottizzazione convenzionata in data 26.2.1991. L'osservante chiede che vengano rivisti i criteri che consentono sull'area unicamente interventi volti alla progettazione e manutenzione degli spazi a verde- In sostanza chiede che sia consentito la realizzazione del P.L. convenzionato.	L'osservazione può essere accolta in quanto l'area non è caraterizzata da alcune significative preesistenze a verde. Comunque il piano di lottizzazione approvato ha unicamente valore procedurale mentre le aree relative continuano ad essere soggette integralmente a vincolo e pertanto i progetti edilizi dovranno essere assoggettati a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Consiglio di Zona 5 prot. n. 58334 del 22.12.93	Trattasi di disquisizioni sul vincolo, non è una osservazione.	L'osservazione non da luogo a provvedere in quanto non si configura quale osservazione contenente specifiche proposte di modificazione del contenuto dei vincoli.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Soc. Canottieri Milano Prot. n. 29718 del 14.06.1994	Trattasi di ambito in Alzaia Naviglio Grande n. 160 di proprietà del Comune di Milano. L'osservante chiede che vengano rivisti i criteri nel senso di consentire un riordino urbanistico dell'intero comparto.	L'osservazione può essere accolta nel senso che le aree e gli edifici relativi continuano ad essere soggetti singolarmente a vincolo e pertanto i progetti edilizi redatti entro le direttive di massima della di D.G.R. 62221/94, dovranno essere assoggettati a preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Crottini Barassetti E e C e De Lucchi prot. n. 29133 del 9.6.1994	Trattasi di immobile in Via Argelati 14 L'osservante chiede che il fabbricato, classificato dai criteri di tipo "B", venga ridefinito al fine di consentirne la demolizione e ricostruzione- L'anno di costruzione del fabbricato è il 1950.	L'osservazione può essere accolta. L'edificio classificato di tipo "B" non presenta valori paesaggistico ambientali.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Ferrovia dello Stato S.p.a. prot. n. 26130 del 26.05.1994	Trattasi di osservazione di carattere puntuale sulle aree interessate da impianti ferroviari. L'osservante chiede che venga prevista nei criteri, una regolamentazione attinente gli impianti Ferroviari al fine di non bloccarne la loro eventuale realizzazione.	L'osservazione non dà luogo a provvedere in quanto l'assenza di indicazioni nell'ambito dei criteri per quanto concerne gli impianti ferroviari, non vieta la loro realizzazione bensì la subordina a verifica ambientale

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
SOC. SAN CARLO di Silvano FINZI e C. S.a s. Prot. n.24784 del 19.05.1994	Trattasi di ambito in Via Angelo Fumagalli 6. L'osservante eccepisce sulla classificazione di tipo "A" attribuita dai criteri dell'immobile di sua proprietà.	L'osservazione può essere accolta. L'edificio non presenta le caratteristiche di tipo "A" e quindi appaiono ammissibili le trasformazioni previste dal P.R.G. di Milano

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Soc. Romolo 88 S.p.a Prot. n. 58706 del 23.12.1993 " " 58707 del 23.12.1993 " " 58708 del 23.12.1993 " " 58709 del 23.12.1993 " " 44296 del 13.09.1994 " " 45676 del 20.09.1994	Trattasi di ambito ubicato tra Via Imperia a sud e la Ferrovia a Nord. L'ambito è parte di un comparto più ampio per il quale il Comune di Milano ha approvato in data 17.06.1991 un piano particolareggiato per il centro interscambio Romolo, prevedendo strutture per la mobilità nonchè 30.000 mc. per attività terziaria commerciali. L'osservante chiede alla G.R. di voler annullare la deliberazione di apposizione vincolo e approvazione criteri al fine di poter realizzare quanto previsto dal piano particolaregiato.	L'osservazione può essere accolta parzialmente infatti è opportuno confermare il vincolo ambientale della zona ma trattandosi di aree molto distanti dal Naviglio contornate da nuove edificazioni le previsioni planivolumetriche previste dal piano attuativo dovranno essere opportunamente ricalibrate tenendo conto delle altezze degli edifici cirostanti.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Immobiliare Madonna di Morivione. Prot. n. 44236 del 13.9.94 Prot. n. 45675 del 20.9.94.	**LOCALIZZAZIONE:** Trattasi di ambito compreso tra Via Magolfa e Via Argelati, oggetto di P10 approvato dal Comune di Milano il 19.3.90. **DESCRIZIIONE OSSERVAZIONE:** L'osservante chiede alla Giunta Regionale voler annullare la deliberazione di apposizione vincolo e approvazioni criteri al fine di poter dar corso al P10 approvato.	L'osservazione può esere accolta parzialmente . Il piano attuativo previsto dal Piano Regolatore Generale di Milano, consente infatti il recupero urbanistico ambientale di un complesso molto degradato. Vanno comunque conservati e recuperati gli edifici lungo la Via Argelati e l'edificio lungo la Via Magolfa perché di rilevante pregio ambientale. Si rinvia comunque ai nuovi criteri di orientamento per l'elaborazione di un nuovo assetto planivolumetrico della zona.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Soc. Immobiliare STILE S.r.l. e PAVIA 1 PROT. N. 44846 del 15.9.94	Trattasi di ambito compreso tra Via Pavia, Corso S. Gottardo e Via Lagrange. L'osservante chiede che venga rivista la classificazione apposta dai criteri al fabbricato di Via Pavia 8 ovvero tipo "A", e che le aree a verde non siano prescrittive come localizzazione, che venga rivisto il criterio per determinare l'altezza dei nuovi edifici e infine che venga consentita la realizzazione del PIR (L.R. 22/86) "ARENA TICINESE" approvato dalla G.R. in data 3.3.1987 n. 187417.	L'osservazione può essere accolta nel senso che il PIR approvato ha unicamente valore procedurale mentre le aree relative continuano ad essere soggette integralmente a vincolo e pertanto i progetti edilizi dovrano essere assoggettati a preventivo nulla-osta a' sensi dell'art. 7 della legge 1497/39. Le indicazioni di vincolo c ontenute nei criteri non appaiono giusticate in quanto le aree a verde non hanno di per sè alcun valore e quindi possono essere diversamente accorpate e il fabbricato di tipo "A" non presenta caratteristiche e valori da tutelare.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Coop. CENTRO STORICO prot. n. 44884 del 16.9.1994	Trattasi di ambito compreso tra la Via Magolfa, Pichi e Gola .L'osservante chiede che vengano modificati i criteri nel senso di consentire la realizzazione del Piano di Recupero approvato dal Comune di Milano	L'osservazione può essere accolta nel senso che il piano di recupero approvato ha unicamente valore procedurale mentre le aree relative continuano ad essere soggette integralmente a vincolo e pertanto i progetti edilizi dovranno essere assoggettati a preventivo nulla-osta a' sensi dell'art. 7 della legge 1497/39. Si rinvia comunque ai nuovi criteri di orientamento per l'elaborazione di un nuovo assetto planivolumetrico.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
FINTRASPORTI s.r.l. prot. n.44585 del 14.09.1994	Trattasi di ambito in Via Santander angolo Via Filippo da Liscate. .L'osservante aveva presentato il P.I.R. respinto dal Comune per effetto della salvaguardia dei criteri.	L'osservazione non può essere accolta in quanto riferita ad ambito nel quale la pianificazione attuativa non è stata perfezionata con atto comunale.

OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE OSSERVAZIONE	PARERE
Soc. Solaria e Soc. S. Cristoforo s.r.l. Prot. n.30086 del 15.06.1994	Trattasi di ambito compreso tra le Vie Giulio Richard, Michele Faraday e Giuseppe Cottolengo L'ambito è ricompreso in un P.I.R. (L.R. 25/90) non assunto dal Comune L'osservante chiede che vengano rivisti i criteri inserendo una ulteriore classificazione che consenta la sostituzione edilizia nel rispetto del D.M. 2 aprile 1968	L'osservazione non può essere accolta in quanto è riferita ad ambito nel quale la pianificazione attuativa non è stata perfezionata con atto comunale

97A3509

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	440.000
	- semestrale	L.	250.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	L.	360.000
	- semestrale	L.	200.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	60.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	92.500
	- semestrale	L.	60.500
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	236.000
	- semestrale	L.	130.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	92.000
	- semestrale	L.	59.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	231.000
	- semestrale	L.	126.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	950.000
	- semestrale	L.	514.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
	- annuale	L.	850.000
	- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 2 1 0 9 7 *

L. 6.000